

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6532 del 22/12/2021
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società SUNCOVER ITALIA S.R.L. per l'impianto destinato ad attività di produzione di tende solari e zanzariere, sito in Comune di San Giorgio di Piano (BO), via 2 Agosto 1980 n. 13
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6748 del 22/12/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventidue DICEMBRE 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **SUNCOVER ITALIA S.R.L.** per l'impianto destinato ad attività di produzione di tende solari e zanzariere, sito in Comune di San Giorgio di Piano (BO), via 2 Agosto 1980 n. 13.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **SUNCOVER ITALIA S.R.L.** (C.F. e P. IVA 02576840736) per l'impianto destinato ad attività di produzione di tende solari, oscuranti, zanzariere, avvolgibili e relativi accessori, sito in Comune di San Giorgio di Piano (BO), via 2 Agosto 1980 n. 13, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Città Metropolitana di Bologna³ con Determina dirigenziale IP 4436/2015, Num. 2433/2015 P.G. n. 112324/2015 del 23/09/2015, con scadenza di validità in data 28/10/2030, e rilasciato dal SUAP dell'Unione Reno Galliera con provvedimento prot. n. 43313 del 29/10/2015, originariamente intestato alla società SUNCOVER Spa (C.F. 00391230372 e P. IVA 00507371201), successivamente volturato da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-4977 del 19/09/2017, Pratica Sinadoc 25036/2016, alla società SUNCOVER ITALIA S.R.L. (C.F. e P. IVA 02576840736), che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura⁴ di acque reflue e meteoriche** {Soggetto

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ A decorrere dal 01/01/2015 le funzioni amministrative della Provincia di Bologna sono state provvisoriamente acquisite dalla Città metropolitana di Bologna fino al 31/12/2015.

⁴ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

competente SUAP dell'Unione Reno Galliera}.

- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera**⁵ {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico**⁶ {Soggetto competente Comune di San Giorgio di Piano/SUAP dell'Unione Reno Galliera}.
2. **Revoca la precedente AUA** adottata dalla Città Metropolitana di Bologna⁷ con Determina dirigenziale IP 4436/2015, Num. 2433/2015 P.G. n. 112324/2015 del 23/09/2015, con scadenza di validità in data 28/10/2030, e il successivo atto di voltura adottato da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-4977 del 19/09/2017, Pratica Sinadoc 25036/2016, e contestualmente richiede al SUAP dell'Unione Reno Galliera di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
 3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
 4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁸.
 5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁹.
 6. Obbliga la società **SUNCOVER ITALIA S.R.L.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza¹⁰.
 7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale¹¹.
 8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.

⁵ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁶ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

⁷ A decorrere dal 01/01/2015 le funzioni amministrative della Provincia di Bologna sono state provvisoriamente acquisite dalla Città metropolitana di Bologna fino al 31/12/2015.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁹ Ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

¹⁰ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

¹¹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società SUNCOVER ITALIA S.R.L. (C.F. e P. IVA 02576840736) con sede legale in Comune di San Giorgio di Piano (BO), via 2 Agosto 1980 n. 13, per l'impianto sito in Comune di San Giorgio di Piano (BO), via 2 Agosto 1980 n. 13 e via XXV Aprile n. 6, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera in data 09/08/2021 (Prot. n. 48642) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico, in seguito all'acquisizione di un nuovo capannone in via XXV Aprile n. 6 a San Giorgio di Piano, contiguo allo stabilimento principale di via II Agosto 1980 n. 13 già autorizzato.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 48988 del 10/08/2021 (pratica SUAP n. 37962/48642/2021), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 11/08/2021 al PG/2021/125821 e confluito nella **Pratica SINADOC 22850/2021**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna Distretto Metropolitano con nota PG/2021/144604 del 20/09/2021 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA la matrice emissioni in atmosfera, così come descritto al punto 1 della suddetta decisione, per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 59636 del 07/10/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/154557, ha trasmesso documentazione integrativa volontaria inviata dalla società in oggetto per la matrice impatto acustico.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna Distretto Metropolitano con nota PG/2021/161347 del 19/10/2021 ha trasmesso presa d'atto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del Tecnico Competente in Acustica Ambientale.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 63052 del 27/10/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/165865, ha trasmesso documentazione integrativa volontaria inviata dalla società in oggetto per la matrice scarichi idrici.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 103852/21 del 16/11/2021,

pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/176634, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 67183 del 19/11/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/178733, ha trasmesso parere favorevole ambientale e di impatto acustico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di San Giorgio di Piano, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico, acquisiti i restanti pareri di competenza ARPAE, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹². **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 296,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue in pubblica fognatura: non dovuti oneri ad Arpae.
 - Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari ad € 296,00.
 - Allegato C - matrice impatto acustico: oneri non dovuti in quanto presentata autodichiarazione da parte di tecnico competente in acustica non soggetta a valutazione tecnica.

Bologna, data di redazione 22/12/2021

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
*Patrizia Vitali*¹³

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹² In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹³ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto SUNCOVER ITALIA S.R.L.
Attività di produzione di tende solari e zanzariere
Comune di San Giorgio di Piano (BO), via 2 Agosto 1980 n. 13

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue e meteoriche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione degli scarichi

Scarico **S1** nella pubblica fognatura mista di via 2 Agosto 1980 (afferente al depuratore comunale di Funo di Argelato) classificato dal SUAP dell'Unione Reno Galliera (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come “scarico di acque reflue domestiche originate dai bagni e servizi presenti nell’attività nell’edificio di via 2 Agosto 1980 e meteoriche non contaminate provenienti dai pluviali e dalle caditoie”.

Scarico **S2** nella pubblica fognatura mista di via XXV Aprile (afferente al depuratore comunale di Funo di Argelato) classificato dal SUAP dell'Unione Reno Galliera (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come “scarico di acque reflue domestiche originate dai bagni e servizi presenti nell’attività nell’edificio di via XXV Aprile n.6.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine due ulteriori punti di immissione nella fognatura comunale separata acque bianche di via XXV Aprile, di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e caditoie esterne, non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006, compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Tali immissioni sono comunque soggette alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Comune di San Giorgio di Piano, gestore del recettore.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal SUAP dell'Unione Reno Galliera, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque Prot. n. 103852/21 del 16/11/2021, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 67183 del 19/11/2021 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/178733). Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi pervenuta con la domanda di AUA agli atti di ARPAE in data 11/08/2021 al PG/2021/125821:
 - Elaborato “Scheda informativa generale scarichi idrici” datato 04/08/2021.
 - Elaborato “Planimetria scarichi – Allegato A Lay out via II Agosto” datato Agosto 2021.
 - Elaborato “Planimetria scarichi – Allegato B Lay out via XXV Aprile” datato Agosto 2021.
- Documentazione Tecnica Integrativa Scarichi pervenuta agli atti di ARPAE in data 27/10/2021 al PG/2021/165865.

Pratica Sinadoc 22850/2021

Documento redatto in data 22/12/2021

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



Prot. n. 67183

Pratica 37962/48642/2021

Oggetto: D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta: **Suncover Italia Srl** con sede in San Giorgio di Piano (BO) in Via 2 Agosto 1980 n. 13 - P.I. 02576840736

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 09/08/2021, Prot. n. 48642, dal Sig. Salvatore Corinto - C.F. CRNSVT68S18F065N in qualità di legale rappresentante della ditta **Suncover Italia srl** con sede in San Giorgio di Piano (BO) in Via 2 Agosto 1980 n. 13 - P.I. 02576840736 per lo stabilimento sito nel Comune di San Giorgio di Piano (BO) in Via 2 Agosto 1980 n. 13 ove viene esercitata l'attività di produzione di tende oscuranti e zanzariere;

Vista la vigente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata in data 13/10/2017 prot. n. 51632 con scadenza di validità al 12/10/2032;

Considerato che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- Modifica sostanziale dell'autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue;
- Modifica sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

Verificato che:

- in seguito all'acquisizione di un nuovo capannone in via XXV Aprile n.6 a San Giorgio di Piano contiguo allo stabilimento principale in via Il Agosto 1980 n.13, la ditta che produce tende oscuranti e zanzariere, richiede una modifica sostanziale di AUA;
- l'edificio ubicato in via Il Agosto 1980, già autorizzato con DET-AMB-2017-4977 del 19/09/2017, genera uno scarico S1 che si immette nella pubblica fognatura mista di via Il Agosto 1980, ed è costituito da:
 - acque domestiche dai bagni e servizi trattate in fosse biologiche che si inseriscono nel circuito delle acque meteoriche;
 - acque meteoriche non contaminate provenienti dai pluviali e dalle caditoie esterne, i rifiuti potenzialmente inquinanti infatti sono stoccati nei piazzali all'interno di cassoni coperti (cassone di raccolta scarti in ferro e acciaio);

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA

 Suap
sportello unico per le attività produttive

- l'edificio a due piani di via XXV Aprile n.6 genera uno scarico denominato S2 con tre differenti immissioni nella fognatura esterna, ed è costituito da:
 - acque domestiche dai bagni e servizi trattate in fossa Imhoff che danno luogo a un ingresso nella pubblica fognatura mista di via XXV Aprile;
 - acque meteoriche non contaminate provenienti dai pluviali e dalle caditoie esterne che danno luogo a due differenti ingressi nella fognatura di acque bianche di via XXV Aprile, i rifiuti potenzialmente inquinanti anche in questo caso sono stoccati all'interno di cassoni coperti (cassone di raccolta scarti in alluminio);
- **si evidenzia che il recettore finale di queste acque bianche, recapito degli scarichi meteorici sopra descritti al civico n. 6 di via XXV Aprile, non è in gestione ad HERA e pertanto dovrà essere rilasciato specifico nulla osta dall'Ente gestore competente;**
- gli scarichi di entrambi gli stabilimenti (esclusi come specificato gli scarichi meteorici dal civico n. 6 di via XXV Aprile) confluiscono in due rami diversi dello stesso tratto di fognatura pubblica mista che recapita i propri reflui al depuratore di Funo di Argelato.

Acquisiti i pareri di:

- **Comune di San Giorgio di Piano** che con nota prot n. 8974 del 02/09/2021 (Prot. SUAP n. 52511 del 02/09/2021) si è pronunciato nel modo seguente: "parere favorevole";
- **Hera S.P.A.** che con nota prot n. 103582 del 16/11/2021 (Prot. SUAP n. 66638 del 17/11/2021) si è pronunciato nel modo seguente: "parere favorevole al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:
 - vengono ammesse in pubblica fognatura le:
 - acque reflue domestiche (servizi igienici e bagni) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
 - le acque meteoriche dello stabilimento al civico n.13 di via Il Agosto 1980 non contaminate e provenienti dal dilavamento dei pluviali e delle caditoie delle aree esterne;
 - i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e;
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA

 Suap
sportello unico per le attività produttive

- *garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;*
- *le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:*
 - *tubazioni di collegamento al terminale di recapito;*
 - *innesto di tali tubazioni;*
 - *sifone tipo Firenze;*
 - *valvola di non ritorno / intercettazione;*
- *i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;*
- *i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.*

La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);

- *adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;*
- *l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;*
- *l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;*
- *per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;*

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- *all'attività svolta;*

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA

 Suap
sportello unico per le attività produttive

- *allo scarico di cui sopra;*
- *al sistema di convogliamento delle acque reflue;*
- *al sistema di trattamento;*
- *al punto di immissione terminale in fognatura;*
- *al legale rappresentante della Ditta;*

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.”;

Preso atto della Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale il Sig. Salvatore Corinto - C.F. CRNSVT68S18F065N in qualità di legale rappresentante della ditta Suncover Italia srl, dichiara che:

- *le nuove sorgenti di rumore immesse sono tutte interne, compresi i ventilatori asserviti alle emissioni in atmosfera e non ci sono ricettori nelle vicinanze, pertanto tali sorgenti non andranno a modificare in modo rilevante l'attuale clima acustico della zona circostante;*
- *non è previsto un incremento di traffico indotto di mezzi leggeri/pesanti.”;*

Visti:

- il D.Lgs. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive”.

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale - Prot. n. 14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

Visti:

- il decreto del Presidente dell'Unione Reno Galliera n. 16 del 18/10/2019 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della D.ssa Nara Berti;
- l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio “SUAP Edilizia - Controllo pratiche sismiche” Prot. n. 68186 del 30/12/2020;

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



si esprime, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

- Modifica sostanziale dell'autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue domestiche (servizi igienici e bagni) e di acque meteoriche dello stabilimento al civico n.13 di via Il Agosto 1980 non contaminate e provenienti dal dilavamento dei pluviali e delle caditoie delle aree esterne;
- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

San Giorgio di Piano, 19/11/2021

Il Responsabile
SUAP Edilizia - Controllo Pratiche Sismiche
Ing. Elena Frabetti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
D. Lgs. vo 82/2005

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto SUNCOVER ITALIA S.R.L.
Attività di produzione di tende solari e zanzariere
Comune di San Giorgio di Piano (BO), via 2 Agosto 1980 n. 13

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del Titolo I Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di tende solari, oscuranti, zanzariere, avvolgibili e accessori svolta dalla SUNCOVER ITALIA Srl nello stabilimento posto in comune di San Giorgio di Piano, via XXV Aprile n° 6 e via 2 Agosto 1980 n° 13, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società SUNCOVER ITALIA Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: TAGLIO TESSUTI A LASER

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza minima	12 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	10 mg/Nm ³
Acido cloridrico	10 mg/Nm ³
Cloruro di vinile	5 mg/Nm ³
Ftalati organici	5 mg/Nm ³

EMISSIONE E2
PROVENIENZA: SALDATRICE ARIA CALDA

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza minima	12 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Acido cloridrico	10 mg/Nm ³
Cloruro di vinile	5 mg/Nm ³
Ftalati organici	5 mg/Nm ³

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: TAGLIO PROFILI METALLICI

Portata massima	3600 Nm ³ /h
Altezza minima	12 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
di cui Nebbie oleose	5 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: FISSAGGIO PRODUZIONE ZANZARIERA

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Altezza minima	12 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Acido cloridrico	10 mg/Nm ³
Cloruro di vinile	5 mg/Nm ³
Ftalati organici	5 mg/Nm ³

EMISSIONI DA IMPIANTI TERMICI CIVILI

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 del Dlgs n°152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, conformemente a quanto indicato dal DLgs. n. 152/2006, dovranno essere utilizzati metodi di campionamento e analisi prescritti dalle norme tecniche CEN o altre pertinenti norme tecniche nazionali, norme ISO o altre norme internazionali e nazionali:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008
- UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico) per la determinazione della portata volumetrica, temperatura e pressione di emissione;
- Metodo UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/Nm³) per la determinazione del materiale particolato o polveri totali;
- Metodo UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011 per la determinazione delle nebbie oleose;
- Metodo UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA 106; per la determinazione del cloruro di vinile;
- Metodo OSHA 104, Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5020; per la determinazione degli ftalati;
- Metodo UNI EN 1911-2010; ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000); UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico) per la determinazione dei composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori espressi come HCl;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI EN 15259:2008. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la

soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

3. La messa in esercizio dei punti di emissione E3, E4 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli stessi punti di emissione E3, E4 e comunque non oltre il 30/11/2022 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI EN 15259:2008; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società SUNCOVER ITALIA Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, la periodicità annuale per il punto di emissione E1, E2, E3, E4.
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta SUNCOVER ITALIA Srl, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnica allegata alla domanda di AUA.

Pratica Sinadoc 22850/2021

Documento redatto in data 22/12/2021

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto SUNCOVER ITALIA S.R.L.
Attività di produzione di tende solari e zanzariere
Comune di San Giorgio di Piano (BO), via 2 Agosto 1980 n. 13

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata in data 07/10/2021 dalla sig. ra Sara Bruschi, in qualità di tecnico competente in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società SUNCOVER ITALIA S.R.L., ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato che *“le nuove sorgenti di rumore immesse sono tutte interne agli stabilimenti aziendali, compresi i ventilatori asserviti alle emissioni in atmosfera. Per cui, vista la loro collocazione, vista la classificazione acustica della zona (classe V), considerato che non vi sono potenziali ricettori nelle vicinanze, si reputa che tali sorgenti non andranno a modificare in modo rilevante l'attuale clima acustico della zona circostante” e che “non è previsto un incremento di traffico indotto di mezzi leggeri/pesanti”;*
- Vista la presa d'atto della suddetta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da parte di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna Distretto Metropolitano, con nota PG/2021/161347 del 19/10/2021.
- Visto il parere favorevole del SUAP dell'Unione Reno Galliera, (che cita anche il parere favorevole del Comune di San Giorgio di Piano, Prot.8974/2021), già unito all'Allegato A del presente Atto, relativo alla matrice scarichi in fognatura.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.

2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE-Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana:**

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 07/10/2021 dalla sig. ra Sara Bruschi, in qualità di tecnico competente in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società SUNCOVER ITALIA S.R.L. (agli atti di ARPAE in data 07/10/2021 al PG/2021/154557).

Pratica Sinadoc 22850/2021

Documento redatto in data 22/12/2021

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.